

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato dell'Economia
Ufficio Speciale "Centrale Unica di
Committenza per l'Acquisizione di Beni e
Servizi"

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. 28 del 29 dicembre 1962;

VISTO il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. 2 del 10 aprile 1978;

VISTA la L. n. 241 del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 ed in particolare l'art. 11, con il quale viene recepito in Sicilia il dettato normativo del citato D.lgs. 118/2011 citato;

VISTA la L.R. 7 maggio 2015 n. 9 "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di Stabilità regionale*" ed in particolare l'articolo 55 con il quale viene istituita la Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi, per effetto di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il D.P. Reg. n. 33 del 21/12/2015, Regolamento di attuazione dell'art. 56 della Legge Regionale n. 9/2015;

VISTO l'art. 31 del D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", lo schema di Linee guida ANAC recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di cui al D.lgs. n. 97/2016 ed in particolare l'art. 17;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 17/02/2016 con la quale, in esecuzione alla citata L.R. n. 9/2015, è stato dato mandato al Ragioniere Generale della Regione e al Dirigente Generale della Funzione Pubblica e del Personale di organizzare, presso l'Assessorato Regionale dell'Economia, la "*Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi*" al fine dell'armonizzazione dei processi amministrativi, del contenimento della spesa e dell'efficientamento dell'azione della Pubblica Amministrazione;

ATTESO che, con delibera dell'ANAC n. 784 del 20/07/2016, la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana è stata annoverata nell'elenco delle Centrali di Committenza regionali;

DATO ATTO che la Regione Siciliana, nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica, procede alla razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi in conformità alla normativa nazionale e regionale di riferimento attraverso la Centrale Unica di Committenza quale soggetto aggregatore;

VISTO il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 11/07/2018, tra la Regione Siciliana ed il Comando Regionale

Sicilia della Guardia di Finanza, per il coordinato raccordo delle attività di verifica e controllo concernenti l'erogazione e l'utilizzo di risorse pubbliche da parte della Presidenza della Regione e degli Assessorati Regionali;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21/06/22, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

VISTO il D.lgs. 1 dicembre 2024, n. 209 recante *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;

VISTA la Deliberazione n. 183 del 10 giugno 2025 con cui la Giunta regionale della Regione Siciliana ha approvato il disegno di legge *“Recepimento del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, 'Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36’*;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 13/12/2019, con la quale è stato istituito, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge regionale 10/2000 e ss.mm.ii., presso l'Assessorato Regionale dell'Economia, l'Ufficio Speciale per la centralizzazione degli acquisti (forniture di beni e servizi);

VISTE le Delibere di Giunta n. 593 del 16/12/2022, n. 474 del 28/11/2023 e n. 245 del 04/07/2024 con le quali, rispettivamente, è stata prevista la proroga dell'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi per la Regione Siciliana fino al 13/12/2023, fino al 31/12/2024 e fino al 31/12/2027;

VISTA la Legge Regionale 5 gennaio 2026, n. 2 con la quale è stato approvato il Bilancio della Regione siciliana per il triennio 2026/2028;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 avente per oggetto: *“Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”*;

VISTO il D.I. d'intesa fra l'Assessore all'Economia e l'Assessore alla Salute n. 25 del 27/03/2024, con cui viene costituita la posizione di comando dell'Avv. Roberta Milazzo, presso l'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi dell'Assessorato all'Economia, a decorrere dal 01/04/2024 e fino al 31/12/2024;

VISTO il D.A. n. 45 del 08/05/2024, con cui l'Assessore all'Economia ha approvato il contratto - stipulato in data 24/04/2024 – dell'Avv. Roberta Milazzo, individuato quale Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale *“Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi”*, per il periodo decorrente dal 01/04/2024 al 31/12/2024;

VISTO il D.I. d'intesa fra l'Assessore all'Economia e l'Assessore alla Salute n. 82 del 18/12/2024, con cui viene prorogata la posizione di comando dell'Avv. Roberta Milazzo, presso l'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi dell'Assessorato all'Economia, fino al 31 dicembre 2026;

VISTO il D.A. n. 85 del 20/12/2024 con cui l'Assessore all'Economia ha approvato il contratto – stipulato dalle parti in pari data - dell'Avv. Roberta Milazzo, Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale *“Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi”*, dall'01/01/2025 al 31/12/2026;

PREMESSO che:

- con D.D. n. 295 del 27/11/2025 è stata autorizzata l'indizione di una procedura di gara aperta in delega, ai sensi degli artt. 14 e 71 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., avente ad oggetto l'affidamento della fornitura biennale dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per i lavoratori impiegati nelle attività antincendio boschivo del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, da aggiudicare ex art. 108, comma 3 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. secondo il criterio del minor prezzo, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate, con un importo complessivo a base di gara pari ad € 3.809.002,00, oltre IVA, suddivisa nei seguenti sei lotti onde consentire la massima partecipazione degli OO.EE. di settore:
 - Lotto 1** – Abbigliamento uomo/donna (Giacche – Salopette – Pantaloni – Polo mezzamanica), importo complessivo a base d'asta di € 2.292.519,00, oltre IVA;
 - Lotto 2** – Calzature uomo/donna (Stivaletti AIB – Polacco autisti e torrettisti), importo complessivo a base d'asta di € 764.469,00, oltre IVA;
 - Lotto 3** – Guanti, importo complessivo a base d'asta € 209.228,00, oltre IVA;
 - Lotto 4** – Casco con torcia e sotto casco, importo complessivo a base d'asta € 314.650,00, oltre IVA;

Lotto 5 – Occhiali e Maschere antifumo + Filtri, importo complessivo a base d'asta € 99.820,00, oltre IVA;

Lotto 6 – Cinturone ignifugo e borsone, importo complessivo a base d'asta € 128.316,00, oltre IVA;

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 22/12/2025 alle ore 10:30 e hanno ritualmente presentato offerta i seguenti Operatori Economici:

Lotto 1 – Giacche e pantaloni CIG B95BB042DE: C.S. Emergenza S.r.l. C.I.: 02198900686; Catapano S.r.l. C.I.: 01303540767; ST Protect S.r.l. C.F.: 02372680187;

Lotto 2 - Stivaleto e polacco CIG B95BB053B1: Calzaturificio Montebove S.r.l. C.I.: 00147670434;

Lotto 3 – Guanti CIG B95BB06484: Bertorotta S.r.l. C.I.: 03524520875; ST Protect S.r.l. C.F.: 02372680187; Ecosystem S.r.l. C.I.: 00932910169; L'Antinfortunistica S.r.l. C.I.: 02467560245;

Lotto 4 – Casco con torcia e cappuccio sotto casco CIG B95BB07557: Bertorotta S.r.l. C.I.: 03524520875; Ecosystem S.r.l. C.I.: 00932910169;

Lotto 5 – Occhiali - Maschere antifumo - Filtri di ricambio CIG B95BB0862A: NBC System S.r.l. C.I. 01831710569; Bertorotta S.r.l. C.I.: 03524520875; ST Protect S.r.l. C.F.: 02372680187; L'Antinfortunistica S.r.l. C.I.: 02467560245;

Lotto 6 – Cinturone ignifugo e borsone CIG B95BB096FD: Bertorotta S.r.l. C.I.: 03524520875; ST Protect S.r.l. C.F.: 02372680187; Catapano S.r.l. C.I.: 01303540767; L'Antinfortunistica S.r.l.; Secur-tex S.r.l. C.I.: 02467560245;

- il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della presente procedura di gara è la Dott.ssa Martina Paolillo – Funzionario direttivo dell'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, ufficio competente per la redazione della documentazione di gara, per la fase di affidamento e per gli adempimenti connessi all'aggiudicazione, tra cui l'invio delle schede e dei flussi informativi ad ANAC, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ai fini della piena tracciabilità, mentre il RUP per la fase esecutiva è stato individuato nel Dott. Francesco Trapani, Dirigente del Servizio 16 IRF di Trapani del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, giusta nota prot. n. 109274 del 13/10/2025;

VISTA la nota prot. C.U.C.R.S. n. 6037 del 27/11/2025 di individuazione del personale di supporto al RUP ai fini della distribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 45 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.D. n. 311 del 22/12/2025, con il quale la C.U.C.R.S. ha provveduto a nominare i componenti del Seggio di gara della procedura di gara aperta in delega *de qua* che risulta così composta: l'Ing. Salvatore Bonsangue, Dirigente del Servizio 9 –I.R.F. di Caltanissetta, n.q. di Presidente del seggio di gara e il Dott. Francesco Trapani, Dirigente del Servizio 16 – I.R.F. di Trapani e il Dott. Francesco Castello, funzionario direttivo del Servizio 13 – I.R.F. di Palermo, entrambi n.q. di componenti del Seggio di gara;

VISTI i verbali di seduta pubblica n. 1 del 23/12/2025, n. 2 del 23/12/2025, n. 3 del 24/12/2025, n. 4 del 16/02/2026, ai cui contenuti per esteso si rimanda, pubblicati sia nella piattaforma telematica di *e-procurement* “*Tutto gare*” che sul sito web istituzionale dell'Ufficio speciale Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana;

VISTO il D.D. n. 28 del 27/02/2026, ai cui contenuti per esteso si rimanda, con il quale è stata aggiudicata la procedura di gara aperta in delega, ai sensi degli artt. 14 e 71 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in modalità telematica ex art. 25 di detto decreto su piattaforma di *e-procurement*, articolata in sei lotti e per la durata di due anni, avente ad oggetto l'affidamento della fornitura biennale dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per i lavoratori impiegati nelle attività antincendio boschivo del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, da aggiudicare ex art. 108, comma 3 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. secondo il criterio del minor prezzo, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate, con un importo complessivo a base di gara pari ad € 3.809.002,00, oltre IVA, ai seguenti operatori economici:

- **Lotto 1 – Giacche e pantaloni CIG B95BB042DE:** ST Protect S.r.l.: € 1.424.291,70 oltre IVA;
- **Lotto 2 - Stivaleto e polacco CIG B95BB053B1:** Calzaturificio Montebove S.r.l.: € 528.275,10 oltre IVA;
- **Lotto 3 – Guanti CIG B95BB06484:** ST Protect S.r.l.: € 142.605,40 oltre IVA;
- **Lotto 4 – Casco con torcia e cappuccio sotto casco CIG B95BB07557:** Ecosystem S.r.l.: € 311.503,50 oltre IVA;
- **Lotto 5 – Occhiali - Maschere antifumo - Filtri di ricambio CIG B95BB0862A:** Bertorotta S.r.l.:

€ 70.680,00 oltre IVA;

- **Lotto 6 – Cinturone ignifugo e borsone CIG B95BB096FD:** L'Antinfortunistica S.r.l.: € 77.261,30 oltre IVA;

CONSIDERATO che, a seguito dell'aggiudicazione e durante il periodo di *stand still*, in data 19/03/2026, l'operatore economico classificatosi secondo nella graduatoria di merito relativa al Lotto 3 – Guanti CIG B95BB06484, L'Antinfortunistica S.R.L., ha trasmesso alla C.U.C.R.S. a mezzo pec, assunta al prot. C.U.C.R.S. n. 1650 del 19/03/2026, istanza di annullamento in autotutela ai sensi degli artt. 21-*octies* e 21-*nonies* della legge 241/1990 del provvedimento di aggiudicazione adottato con D.D. n. 28 del 27/02/2026, nella quale ha rappresentato che:

- la ditta aggiudicataria del Lotto di interesse, ST Protect S.r.l., ha dichiarato nell'Allegato 1 "*Schede tecniche Articoli Offerti*" di offrire un modello di guanti "*FLAME AIB 659M*" allegando, tuttavia, un certificato di omologazione con codice identificativo "*G-166-05123-22*", analogo a quello dei guanti modello "*FLAME*" prodotti dalla ditta Idee Cocco Italia S.r.l., e non riconducibile, quindi, a ST Protect S.r.l.;
- la ST Protect S.r.l. nell'Allegato 3 "*Dichiarazione di Conformità*" ha dichiarato di essere "*fabbricante*" di un "*nuovo D.P.I.*", che riporta, tuttavia, il codice identificativo "*G-166-05123-22*" riconducibile al modello dei guanti "*FLAME*" prodotto da Idee Cocco Italia S.r.l.;
- tra la ST Protect S.r.l. e la Idee Cocco Italia S.r.l. non esiste alcun rapporto contrattuale sottostante, stante l'esclusività del rapporto sussistente con l'istante;

CONSIDERATO che, il RUP, a seguito del ricevimento dell'istanza, ha immediatamente avviato un'apposita attività istruttoria, acquisendo le dichiarazioni di tutti i Soggetti coinvolti, ed in particolare:

- con pec del 26/03/2026, assunta al prot. C.U.C.R.S. n. 1837 del 26/03/2026, la Idee Cocco Italia S.r.l. ha trasmesso una dichiarazione, firmata dal Legale rappresentante, in cui attesta:
 - di essere fabbricante esclusivista sul territorio italiano dei guanti modello "*FLAME AIB 659M*";
 - di non aver sottoscritto alcun rapporto di esclusività per la commercializzazione del guanto "*FLAME AIB 659M*", ma solamente rapporti commerciali di fornitura con le singole ditte, tra le quali L'Antinfortunistica S.r.l.;
 - di non aver sottoscritto alcun contratto di distribuzione, fornitura, licenza, autorizzazione commerciale o altro rapporto negoziale avente ad oggetto il guanto "*FLAME AIB 659M*" con la ditta ST Protect S.r.l.;
 - di aver offerto, per la procedura di gara in argomento, esclusivamente alla ditta L'Antinfortunistica S.r.l. il guanto modello "*FLAME*";
- con nota assunta al prot. C.U.C.R.S. n. 1837 del 26/03/2026, la ditta Idee Cocco Italia S.r.l. ha confermato la validità dell'accordo con L'Antinfortunistica S.R.L.;
- con nota assunta al prot. C.U.C.R.S. n. 1891 del 27/03/2026, la ditta Idee Cocco Italia S.r.l. ha dichiarato di non avere alcun rapporto commerciale con la ST Protect S.r.l. dal 2024 e che la fornitura di guanti modello "*FLAME*" a ST Protect S.r.l. ammonterebbe a n. 75 paia di guanti per un importo totale venduto di € 2.211,00 come da report effettuato a far data dal 01/01/2022 alla data di effettuazione dello stesso;
- con comunicazione trasmessa a mezzo della piattaforma telematica di *e-procurement* "*Tutto gare*" in data 27/03/2026, la ST Protect S.r.l. ha dichiarato:
 - di voler offrire il guanto modello "*FLAME*" prodotto dalla ditta Idee Cocco Italia S.r.l. di III categoria con codice identificativo G-166-05123-22, allegando la relativa scheda tecnica;
 - di essere produttrice in proprio di D.P.I. da anni ma anche distributrice di altri guanti prodotti da altre ditte tra le quali Idee Cocco Italia S.r.l., del cui prodotto dispone di giacenze di magazzino a fronte di precedenti approvvigionamenti che intende offrire alla Stazione appaltante per la procedura di gara in argomento;
 - di non aver inviato ad oggi alcun ordine alla ditta Idee Cocco Italia S.r.l. "*perché non vi è nessun obbligo in tal senso previsto dalla legge di gara, specie a pena di esclusione, trattandosi di mera sub-fornitura ed in ogni caso perché la scrivente necessita, in caso di aggiudicazione della fornitura, di conoscere l'attagliamenti necessario a codesta Spettabile Amministrazione...*";
 - di avere erroneamente dichiarato di essere "*fabbricante*" del modello di guanti "*FLAME*", trattandosi di un "*mero refuso assolutamente irrilevante*";
 - di formulare, infine, istanza di accesso agli atti, al fine di prendere visione dell'istanza di annullamento in autotutela presentata dal secondo graduato L'Antinfortunistica S.R.L. e della corrispondenza intercorsa tra la Stazione appaltante e la ditta Idee Cocco Italia S.r.l. in relazione ai fatti oggetto di contestazione;

VISTA l'istanza di accesso agli atti, trasmessa a mezzo della piattaforma telematica di *e-procurement* "*Tutto gare*" in data 27/03/2026, dalla ST Protect S.r.l., regolarmente accolta dal RUP ed esitata, a mezzo PAD, in data 27/03/2026;

CONSIDERATE le circostanze sopra rappresentate e la rilevanza delle questioni sollevate, il RUP ha ritenuto opportuno disporre la convocazione di una seduta pubblica di gara alla presenza del Seggio di gara e degli OO.EE. interessati per il giorno 30/03/2026 alle ore 10:00, al fine di procedere all'esame della predetta istanza di annullamento in autotutela e all'approfondimento istruttorio dei profili sopra menzionati, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e buon andamento;

VISTO il verbale di seduta pubblica n. 5 del 30/03/2026, pubblicato sia nella piattaforma telematica di *e-procurement* "*Tutto gare*" che nel sito web istituzionale dell'Ufficio speciale Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, ai cui contenuti per esteso si rimanda, nel quale, fra l'altro, si dà atto che:

- la ST Protect S.r.l. ha rappresentato che alla data di formulazione dell'offerta riteneva di essere nella possibilità di approvvigionarsi dei guanti di cui al Lotto 3 – Guanti, commercializzati dalla Idee Cocco Italia S.r.l., e dunque, in caso di aggiudicazione, di poterli fornire alla Stazione appaltante;
- presa visione, a seguito dell'accesso agli atti, di quanto allegato dal secondo graduato, L'Antinfortunistica S.R.L. e dalla ditta Idee Cocco Italia S.r.l., la ST Protect S.r.l. ha dichiarato di aver appreso solo in quel momento che la Idee Cocco Italia S.r.l. aveva un accordo commerciale esclusivamente con la ditta L'Antinfortunistica S.R.L. relativo alla fornitura di n. 5.506 guanti, così come richiesto dal Capitolato tecnico relativamente al Lotto 3 - Guanti;
- la ditta L'Antinfortunistica S.R.L. ha confermato di avere concluso un accordo con la Idee Cocco Italia S.r.l. avente ad oggetto l'approvvigionamento dei dispositivi in argomento nel caso in cui fosse intervenuta l'aggiudicazione di detto lotto in favore della stessa;

VISTA la nota del 31/03/2026, assunta al prot. C.U.C.R.S. n. 1999 del 01/04/2026, con la quale la ST Protect S.r.l. ha dichiarato:

- di voler garantire l'approvvigionamento della commessa con un prodotto alternativo, equivalente a quello originariamente offerto;
- che la Idee Cocco Italia S.r.l. ha comunicato alla scrivente ST Protect S.r.l. di voler fornire i guanti, oggetto della commessa, solo a L'Antinfortunistica S.r.l.;
- che *“la legge di gara richiede che l'attestazione di conformità dei prodotti offerti ai requisiti prestazionali indicati nel Capitolato tecnico e richiede l'allegazione delle relative schede tecniche, dell'attestato tipo e della dichiarazione di conformità solo ai fini dell'inversione”... “la documentazione tecnica del prodotto offerto è richiesta come requisito di esecuzione della commessa e non anche di partecipazione”*;
- che nel caso di specie sussiste un'ipotesi di impedimento oggettivo/forza maggiore.

ATTESO che il Disciplinare di gara all'art. 17 *“Criterio di aggiudicazione”* stabilisce che: *“L'appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice, in quanto trattasi di forniture di DPI con caratteristiche standardizzate e diffuse sul mercato, previa valutazione di conformità tra i requisiti tecnici richiesti e quelli offerti operata dal Seggio di gara in termini di verifica di rispondenza tra quanto richiesto e quanto offerto.”* e, pertanto, colloca inequivocabilmente la valutazione di conformità tecnica da parte del Seggio di gara non nella fase esecutiva della procedura ma in quella selettiva, quale condizione preliminare e necessaria all'aggiudicazione a pena di esclusione, con la conseguenza che la non veridicità o la contraddittorietà della documentazione tecnica prodotta in sede di offerta comporta l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura selettiva;

ATTESO, altresì, che, a conferma ed ulteriore specificazione di quanto sopra enunciato, il Disciplinare di gara, già nelle premesse, prevede che: *“il Seggio di gara valuterà la corrispondenza tra i requisiti tecnici di minima che ciascun prodotto offerto dovrà possedere a pena di esclusione. Con la presentazione delle offerte, gli OO.EE. concorrenti attesteranno la piena ed esatta conoscenza, nonché l'incondizionata e integrale accettazione di quanto riportato negli atti della presente procedura aperta, meglio descritti nel presente Disciplinare e nella documentazione allegata”*;

CONSIDERATO che la scelta della Stazione appaltante di procedere con l'inversione procedimentale, con preliminare apertura della *“Busta B - Offerta economica”* ed inserimento nella stessa della relazione tecnica e delle schede tecniche, ai sensi dell'art. 16 del Disciplinare, attiene esclusivamente all'ordine temporale di esame

della documentazione e non vale in alcun modo a posticipare la valutazione di conformità tecnica alla fase esecutiva; atteso che è proprio il meccanismo dell'inversione procedimentale a rendere la documentazione tecnica elemento costitutivo e inscindibile dell'offerta sin dal momento della sua presentazione;

CONSIDERATO che il predetto art. 17 della *lex specialis* di gara dichiara, altresì, che “*L’offerta è esclusa in caso di: ... presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche ed i CAM, o anormalmente basse*” e che tale disposizione esclude, quindi, in radice l'ammissibilità della sostituzione del prodotto originariamente offerto con un prodotto alternativo successivamente all'aggiudicazione, in quanto tale sostituzione si risolverebbe nella presentazione postuma di un'offerta alternativa a quella originariamente formulata, in violazione del principio di parità di trattamento tra i concorrenti e del principio di immodificabilità dell'offerta;

VISTA la relazione del RUP e del Seggio di gara prot. C.U.C.R.S. n. 2270 del 16/04/2026, ai cui contenuti per esteso si rimanda, nella quale sono stati ricostruiti i fatti rilevanti ed analizzati i profili critici emersi in ordine all'offerta presentata da ST Protect S.r.l. relativamente al Lotto 3 – Guanti ed è stato, tra l'altro, rappresentato che:

- il Seggio di gara ha accertato le incongruenze, la contraddittorietà e la non univocità di quanto dichiarato in merito al prodotto offerto dall'operatore economico aggiudicatario, ST Protect S.r.l., circostanze che hanno indotto in errore lo stesso Seggio quanto all'attribuzione della conformità al modello di guanti offerto in gara;
- Il RUP ha accertato la non conformità ed indisponibilità del prodotto offerto da ST Protect S.r.l., nonché l'impossibilità di autorizzare la sostituzione con altro diverso asseritamente equivalente ed ha, quindi, disposto, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 la notifica alla predetta ditta dell'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del decreto di aggiudicazione relativamente al Lotto 3 - Guanti in favore della stessa;

VISTA la comunicazione, prot. C.U.C.R.S. n. 2287 del 17/04/2026, trasmessa a ST Protect S.r.l., ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e seguenti della legge 241/1990, dell'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'annullamento d'ufficio in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della citata legge, del D.D. n. 28 del 27/02/2026, relativamente al Lotto 3 – Guanti;

CONSIDERATO che, al fine di garantire il pieno rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa e di assicurare la correttezza giuridica delle determinazioni da adottare, il RUP ha ritenuto opportuno richiedere un parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo in ordine alla correttezza ed alla legittimità dell'attività istruttoria svolta nei confronti della ditta ST Protect S.r.l. e alla scelta di procedere all'annullamento in autotutela del D.D. n. 28 del 27/02/2026 relativamente al Lotto 3 - Guanti;

VISTO il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, reso in data 07/05/2026 ed assunto al prot. C.U.C.R.S. n. 2768 del 08/05/2026, nel quale è stato rappresentato che: “*si condivide l'operato di codesta Amministrazione e la scelta di procedere all'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione già disposta in favore della predetta Società, risultando violati i super principi della fiducia e del risultato della recente normativa in materia di contratti pubblici, oltre che l'art. 17 del Disciplinare di gara*”;

CONSIDERATO che, in ragione dei profili critici emersi in ordine all'offerta presentata da ST Protect S.r.l., con particolare riferimento al modello di guanti offerto, alla disponibilità del prodotto offerto, alla conformità della documentazione tecnica rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e alle dichiarazioni rese in sede di gara, il RUP ha deciso di acquisire ulteriori chiarimenti e documentazione integrativa ed ha esaminato tutte le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dal predetto operatore economico, nonché le dichiarazioni ulteriori, rispetto a quelle già precedentemente acquisite, richieste ai Soggetti coinvolti;

VISTA, altresì, la nota del 28/04/2026, assunta al prot. C.U.C.R.S. n. 2661 del 05/05/2026, con la quale la ST Protect S.r.l. ha dichiarato:

- di avere erroneamente indicato nell'Allegato 1 “*Schede tecniche Articoli Offerti*” il modello di guanti “*FLAME AIB 659M*” quale prodotto offerto, intendendo in realtà offrire il modello “*FLAME*” prodotto da Idee Cocco Italia S.r.l., identificandolo con il codice identificativo n. G-166-05123-22;
- di essersi erroneamente qualificato, nell'Allegato 3 “*Dichiarazione di Conformità*”, come “*fabbricante del modello di guanti “FLAME” prodotto da Idee Cocco Italia S.r.l., trattandosi di “mero refuso assolutamente irrilevante”, come rappresentato nella nota del 27/03/2026 trasmessa a mezzo della piattaforma telematica di e-procurement*”;

- di ritenere, ad ogni modo, che la qualificazione come *"fabbricante"* fosse comunque giuridicamente corretta, in quanto ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2016/425 tale nozione ricomprende non soltanto chi materialmente fabbrica un D.P.I., ma anche *"qualsiasi persona fisica o giuridica che lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio commerciale"*, con la conseguenza che la qualifica di fabbricante potrebbe essere legittimamente assunta anche da un soggetto che non produce direttamente il dispositivo;
- di ritenere assolutamente irrilevante ai fini della fornitura in oggetto l'assenza di alcun rapporto contrattuale con la ditta Idee Cocco Italia S.r.l.;
- di aver acquistato da Idee Cocco Italia S.r.l., negli ultimi 5 anni di esercizi chiusi (2020/2024), quantitativi di guanti per un importo di € 101.907,00 + IVA (Totale 124.326,54 €);
- che *"l'attestazione di conformità dei prodotti offerti...è richiesta solo ai fini dell'inversione procedimentale"* e *"la documentazione tecnica prevista dalla legge di gara...è richiesta solo come requisito di esecuzione della commessa e non anche di partecipazione o come elemento costitutivo dell'offerta"*;
- di poter procedere alla sostituzione del prodotto offerto con altro modello di diverso produttore, diverso da Idee Cocco Italia S.r.l. avente le stesse caratteristiche richieste dal Capitolato tecnico;

VISTA la nota del 13/05/2026, assunta al prot. C.U.C.R.S. n. 2873 del 13/05/2026, con la quale la società Idee Cocco Italia S.r.l. ha dichiarato:

- di aver venduto a ST Protect S.r.l. dal 2020 al 2026 un quantitativo di guanti modello *"FLAME"* pari a n. 558 paia;
- di aver venduto a ST Protect S.r.l. dal 2020 al 2026 un quantitativo di guanti modello *"FLAME AIB 659M"* pari a n. 277 paia;
- che la data di scadenza dei D.P.I. è di cinque anni dalla data di produzione presente sulla marcatura;
- di non aver avuto alcun rapporto commerciale in esclusiva con il cliente ST Protect S.r.l., né di aver mai stretto con esso accordi di approvvigionamento per la fornitura dei guanti oggetto della presente procedura;

TENUTO CONTO di tutte le argomentazioni ampiamente illustrate dal RUP nella relazione assunta al prot. C.U.C.R.S. n. 3384 del 09/06/2026, allegata al presente decreto per costituirne parte integrante ed ai cui contenuti per esteso si rimanda, nella quale, tra l'altro, si attesta che il prodotto dichiarato in gara da ST Protect S.r.l. non avrebbe potuto essere considerato conforme nei termini in cui era stato originariamente valutato, attesa la non univoca identificazione del D.P.I. offerto, la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dall'operatore economico in ordine al modello effettivamente proposto e la non corrispondenza tra prodotto dichiarato, documentazione tecnica allegata e qualificazione soggettiva rivendicata dalla medesima società;

CONSIDERATO che:

- l'istruttoria svolta ha fatto emergere come ST Protect S.r.l. non disponesse, al momento della presentazione dell'offerta, di un titolo certo e attuale di disponibilità del prodotto dichiarato in gara, atteso che la stessa società ha ammesso di non avere inoltrato alcun ordine di acquisto alla data di partecipazione alla procedura, e la società Idee Cocco Italia S.r.l. ha escluso l'esistenza di rapporti contrattuali o di approvvigionamento riferibili alla presente commessa, precisando di non avere stipulato accordi di esclusiva o di fornitura per il Lotto 3 – Guanti con la medesima ST Protect S.r.l.; sicché il mero richiamo a limitati acquisti pregressi non vale a dimostrare la concreta disponibilità, sin dall'origine, del quantitativo richiesto dal Capitolato tecnico, pari a n. 5.506 paia di guanti;
- che le successive deduzioni difensive di ST Protect S.r.l. non risultano idonee a superare i rilievi emersi, avendo la stessa dapprima sostenuto di avere commesso un mero errore nell'indicazione del modello di guanti offerto, poi rivendicato la correttezza della propria qualificazione come *"fabbricante"* del D.P.I. facendo ricorso alla norma unionale prevista dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2016/425 e, infine, solo successivamente all'aggiudicazione, prospettato la sostituzione del prodotto originariamente dichiarato con altro dispositivo di diverso produttore, asseritamente equivalente;
- che tale ricostruzione, oltre ad essere intrinsecamente contraddittoria, non può essere qualificata come mero errore materiale, atteso che essa incide sull'identità del prodotto offerto e sul contenuto sostanziale dell'offerta, in ciò palesandosi la violazione dell'art. 13.1 del Disciplinare che prevede l'esclusione in caso di proposizione di un'offerta alternativa;

DATO ATTO, pertanto, che:

- non può essere ammessa la sostituzione postuma del D.P.I., poiché essa si risolverebbe in una modifica sostanziale dell'offerta, in violazione del principio di immutabilità della stessa, della *par condicio* dei concorrenti e del divieto di offerte alternative, plurime o condizionate sancito espressamente dall'art. 13.1 della *lex specialis*;
- l'art. 17 della *lex specialis* attribuisce espressamente alla conformità del prodotto offerto natura di requisito essenziale dell'offerta, prevendo che il Seggio di gara valuti la verifica della corrispondenza tra quanto richiesto e quanto offerto già nella fase selettiva, sicché è destituita di fondamento l'affermazione di ST Protect S.r.l. secondo cui la documentazione tecnica rilevarebbe solo in fase esecutiva o sarebbe richiesta unicamente in ragione dell'inversione procedimentale;
- l'inversione procedimentale, scelta dalla Stazione appaltante e dettagliata nell'art. 19 del Disciplinare di gara, attiene, infatti, esclusivamente all'ordine temporale di esame della documentazione e non vale in alcun modo a posticipare la valutazione di conformità tecnica alla fase esecutiva;
- la conformità tecnica del prodotto costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta e la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere non consentita, né in sede di chiarimenti né successivamente all'aggiudicazione, la modifica di elementi essenziali della proposta, tanto più ove essa comporti la sostituzione del bene offerto con altro diverso;
- quanto prospettato da ST Protect S.r.l. non può certamente essere derubricato ad un'ipotesi di "*impedimento oggettivo/forza maggiore*", come asserito nella dichiarazione del 31/03/2026, poiché affinché possa configurarsi una causa di forza maggiore è necessario che l'evento sia imprevedibile, inevitabile e non imputabile all'operatore economico e nel caso di specie, al contrario, il difetto di disponibilità del prodotto e l'assenza di rapporti con il fabbricante risultano preesistenti alla presentazione dell'offerta, come dimostrato dalla documentazione acquisita agli atti. Ne consegue che non si è in presenza di un impedimento sopravvenuto, bensì di una carenza originaria dell'offerta, non sanabile mediante ricorso a soluzioni alternative o alla sostituzione del prodotto;

PRESO ATTO del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio di unicità e determinatezza dell'offerta impedisce al concorrente di scegliere tardivamente tra opzioni diverse o di rimodulare *ex post* la propria proposta, con alterazione della *par condicio* tra gli operatori economici, nonché del principio, parimenti consolidato, per cui non possono essere introdotte modifiche sostanziali dell'offerta dopo l'aggiudicazione (Cons. Stato, Sez. V, 22 maggio 2024, n. 4537; Cons. Stato, Sez. III, 1 aprile 2022, n. 2413; Cons. Stato, Sez. V, 13 agosto 2024, n. 7119);

RITENUTO, pertanto, che l'aggiudicazione del Lotto 3 - Guanti in favore di ST Protect S.r.l. risulti affetta da illegittimità originaria, per erronea valutazione della conformità dell'offerta, per indeterminatezza dell'offerta e per difetto originario di disponibilità del prodotto dichiarato in gara;

RILEVATO, quindi, che sussiste un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento d'ufficio in autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. del D.D. n. 28 del 27/02/2026 limitatamente al Lotto 3 - Guanti, con esclusione di ST Protect S.r.l. per non conformità del prodotto offerto risultato indeterminato e non disponibile, e conseguente scorrimento della graduatoria, al fine di garantire la tutela della *par condicio* tra i concorrenti, nonché l'affidamento della fornitura di D.P.I. conformi ed effettivamente disponibili;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, conforme a quanto previsto dalla normativa vigente che disciplina l'intera materia trattata, deve dichiararsi immediatamente esecutivo onde consentire alla Stazione Appaltante beneficiaria di porre in essere gli incombeni di competenza prodromici alla sottoscrizione del contratto;

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamata di:

Art.1) annullare d'ufficio in autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. il D.D. n. 28 del 27/02/2026, limitatamente al Lotto 3 – Guanti della procedura di gara *de qua*, nella parte in cui ha disposto l'aggiudicazione del medesimo Lotto in favore della ditta ST Protect S.r.l., per l'importo di € 142.605,40 oltre IVA;

- Art.2)** **disporre**, per l'effetto dell'annullamento d'ufficio di cui al precedente art. 1, l'esclusione della ditta ST Protect S.r.l. dal Lotto 3 – Guanti, in ragione della non conformità e della non univoca identificazione del prodotto offerto, del difetto originario di disponibilità del medesimo e della inammissibilità della successiva proposta di sostituzione del D.P.I. dichiarato in sede di gara;
- Art.3)** **aggiudicare**, per l'effetto dell'esclusione della ST Protect S.r.L. per il Lotto 3 e del conseguente scorrimento della graduatoria del Lotto 3 – Guanti, il medesimo Lotto al secondo graduato, la ditta L'Antinfortunistica S.r.l., per l'importo di € 144.807,80 oltre IVA;
- Art.4)** **dare atto che**, fatta eccezione per le determinazioni relative al Lotto 3 – Guanti, resta fermo, valido ed efficace il D.D. n. 28 del 27/02/2026 con riferimento ai restanti Lotti della procedura di gara *de qua*, non incisi dal presente provvedimento;
- Art.5)** **dare atto che**:
- il presente provvedimento verrà notificato alla ditta ST Protect S.r.l. e agli altri operatori economici partecipanti al Lotto 3 – Guanti della procedura di gara *de qua*, ai sensi della normativa vigente e alla Stazione Appaltante beneficiaria Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana per l'adozione degli atti, provvedimenti ed adempimenti conseguenziali di rispettiva competenza fra i quali l'accensione della polizza definitiva e la stipula del contratto;
 - il contratto dovrà essere stipulato nelle forme previste dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e non potrà essere stipulato prima del termine di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del presente provvedimento, come previsto dall'art. 18, comma 3, lett. a) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
 - la spesa complessiva scaturente dall'aggiudicazione troverà copertura sul bilancio del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana dei bilanci di rispettiva competenza;
- Art.6)** **dare atto che** copia del presente provvedimento sarà pubblicata nell'area dedicata del sito dell'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza e trasmesso per conoscenza al Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana e sarà, altresì, pubblicata ai sensi della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. e del D.lgs. n. 33/2013, nella sezione '*Amministrazione Trasparente*' dell'Assessorato Regionale dell'Economia;
- Art. 7)** **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo per consentire al Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana di procedere con immediatezza a porre in essere gli adempimenti prodromici alla celere stipula del contratto.

Il presente Decreto verrà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi della L. n. 190/2012, del D.lgs. n. 33/2013, del D.lgs. n. 97/2016, nonché ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014.

Il Funzionario Direttivo
Dott.ssa Martina Paolillo

Martina Paolillo

Il Dirigente Responsabile
Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza
Avv. Roberta Milazzo

ROBERTA
MILAZZO
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
09.06.2026
15:17:48
GMT+01:00

